

Sede di:
VARESE
VIA ALESSANDRO VOLTA , 5
21100 VARESE VA
AnagraficaFlussi.Varese@inps.it

Oggetto: Contributi dovuti alla Gestione dipendenti pubblici - Nota di rettifica per minor importo dichiarato rispetto al dovuto

Codice fiscale: 00271270126

Progr: 00000

Competenza UNIEMENS\ListaPosPA 2021-10

Sulla base dei dati forniti con il flusso UniEmens relativo agli **elementi E0** e alle **caratteristiche contributive**, è stato accertato che gli importi dichiarati a debito in denuncia non corrispondono a quanto calcolato dalle procedure di controllo, secondo le disposizioni vigenti.

Il debito complessivo si compone dei singoli debiti calcolati sulle singole gestioni. La causale contributo da utilizzare per il pagamento si riferisce alla tipologia di debito prevalente. Il dettaglio dei calcoli è riportato nel prospetto che segue:

Protocollo trasmiss. denuncia	Tipo Elem.	Gestione - Tipo Impiego.*	Tipo Imponibile	N. Dip.	Imponibile	Importo Dichiarato	Importo Calcolato	Aliq.	Diff.
70636273	E0	C.P.D.E.L. - 1	PEN	2	9.972,88	3.102,47	3.256,15	32,65	153,68

* La descrizione dei codici Tipo impiego è riportata nell'Allegato tecnico UNIEMENS, disponibile sul sito istituzionale www.inps.it al seguente percorso: Home > Imprese e Liberi Professionisti > Trasmissione UNIEMENS per enti e amministrazioni.

Differenze contributive	€	153,68
Sanzioni	€	25,17
Interessi	€	0,00
Importo Totale	€	178,85



TERMINE E MODALITA' DI PAGAMENTO

L'importo della contribuzione dovrà essere versato con **modello F24 o F24EP entro 30 giorni** dal ricevimento di questa lettera. Entro lo stesso termine può correggere le denunce inviate tramite appositi elementi V1 C5.

I modelli dovranno essere compilati inserendo:

- l'importo;
- il codice tributo P269 nel campo causale contributo (F24) o nel campo codice tributo/causale (F24 EP)
- nel periodo di riferimento: mese inizio = 12, mese fine = 12, anno = 2023
- la chiave di pagamento 079521633 nel campo codice posizione (F24 tradizionale) o nel campo estremi identificativi (F24 EP).

In caso di F24, i dati suddetti devono essere riportati nella sezione **ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI**.

Dal **Cassetto previdenziale del contribuente**, alla voce **NOTE DI RETTIFICA**, è possibile consultare il dettaglio analitico dei singoli contributi ricalcolati, seguendo il percorso **Home > Pensione e Previdenza > Versamento Contributi**.

ATTENZIONE

Per eventuali importi relativi a periodi anteriori al 2019, dovuti da pubbliche amministrazioni, **le sanzioni civili non sono dovute fino al 31 dicembre 2023⁽¹⁾**. Pagare oltre i termini indicati prevede l'addebito all'ente delle suddette sanzioni.

Sul portale www.inps.it è possibile presentare una **domanda di reateazione online** che comprenda gli eventuali debiti accertati alla data di presentazione della domanda.

In caso di mancato pagamento entro il termine sopra indicato, e salvo il caso del ricorso amministrativo presentato entro lo stesso termine, l'Istituto provvederà ad emettere avviso di addebito con valore di titolo esecutivo. L'avviso di addebito verrà contestualmente consegnato all'Agente della Riscossione per l'avvio delle attività di **recupero coattivo⁽²⁾**.

Eventuali differenze per contributi e oneri accessori potranno essere recuperati dall'Istituto nel caso emergessero a seguito di successivi controlli.

STRUMENTI DI TUTELA

Contro il presente provvedimento può presentare ricorso amministrativo ai Comitati di Vigilanza della Gestione Pubblica⁽³⁾, **entro 30 giorni** dal ricevimento di questa lettera attraverso una delle seguenti modalità:

- **online** sul sito www.inps.it accedendo al servizio "Ricorsi amministrativi" con uno di questi strumenti:
 1. **Identità SPID** (Sistema Pubblico Identità Digitale) può richiederla agli Identity Provider accreditati, l'elenco è disponibile all'indirizzo www.spid.gov.it
 2. **CIE** (Carta d'identità elettronica)
 3. **CNS** (Carta Nazionale dei Servizi)
- rivolgendosi agli enti di patronato o altri soggetti abilitati all'intermediazione con l'Istituto.

NORME DI RIFERIMENTO

1. Art. 9, co. 4, decreto-legge 228/2021 (convertito dalla l. 15/2022), come modificato dall'art. 21, co. 2, decreto-legge 44/2023 (convertito dalla l. 74/2023), che ha prorogato al 31 dicembre 2023 (dal 31 dicembre 2022) il regime di inapplicabilità delle sanzioni civili di cui all'art. 116, co. 8 e 9, legge n. 388/2000;
2. Art. 30 del decreto legge 78/2010 (convertito con modificazioni dalla l. 122/2021);
3. Art. 3 del regolamento di disciplina dei ricorsi ai Comitati di Vigilanza.

Cordiali saluti

IL DIRETTORE
TANIA BALZANI

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993)